

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/CGF

(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA JUVENTUS F.B. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/INTERNAZIONALE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 75 del 5.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Juventus F.B. S.p.A. di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €15.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 15.3.2013 ED AMMENDA DI €10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/ASCOLI DEL 3.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. BALDANZEDDU IVANO, INFLITTE SEGUITO GARA JUVE STABIA/VIRTUS LANCIANO DEL 10.11.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 42 del 13.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASSANO ANTONIO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. STRAMACCONI ANDREA SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CAGLIARI DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano riduce la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO IN PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ELY RODRIGO SEGUITO GARA REGGINA/ TERNANA DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 44 del 20.11.2012)

La C.G.F., sentito l'arbitro, in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37 comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di Reggio Calabria riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 23 novembre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete